Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 26 ottobre 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 agosto 1940-XVIII, n. 1437.

Modificazione della tabella organica della Regia scuola di magistero professionale per la donna in Padova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, concernente il riordinamento dell'istruzione media tecnica e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2118 concernente l'istituzione della Regia scuola di magistero professionale della donna;

Considerata l'opportunità di modificare la tabella *A*, annessa al decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2118 già citato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII il posto di vice segretario incaricato presso la Regia scuola di magistero professionale per la donna di Padova previsto dalla tabella *A* annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2118 è soppresso ed in sua vece è istituito un posto di vice segretario di ruolo, di gruppo *B*, di grado 12°.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, foglio 55. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 settembre 1940-XVIII, n. 1438.

Ordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 sullo stato giuridico del personale dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 marzo 1926-IV, n. 548 col quale fu istituita presso il Ministero dei lavori pubblici, la « Direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie »;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1927-V, n. 41, con cui fu istituita la Commissione di disciplina per il personale del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie;

Visto il R. decreto 11 agosto 1939-XVII, n. 1444, col quale vennero apportate modificazioni all'ordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il R. decreto 23 novembre 1939-XVIII, n. 1989, che approvò i nuovi ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile;

Visto il R. decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 704, concernente il riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Ritenuta la necessità di addivenire ad un'organica sistemazione dei servizi di detta Amministrazione centrale, per adeguarli a nuove esigenze;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione centrale dei lavori pubblici viene ricostituita nelle seguenti Direzioni generali:

1. Direzione generale degli affari generali, del coordinamento legislativo e del personale;
2. Direzione generale della viabilità ordinaria e delle nuove costruzioni ferroviarie;
3. Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici;
4. Direzione generale delle opere marittime;
5. Direzione generale della edilizia statale e sovvenzionata;
6. Direzione generale della urbanistica e delle opere igieniche;
7. Direzione generale dei servizi speciali.

Con decreto Ministeriale sarà provveduto all'ordinamento interno dei servizi delle singole direzioni generali.

Art. 2.

In dipendenza della soppressione della Direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie, il posto di grado 4°, (direttore generale) di cui alle tabelle 1ª e 2ª annesse al R. decreto 11 agosto 1939-XVII, n. 1444, è portato in aumento nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici. In conseguenza il numero dei posti di grado 4°, Direttore generale della carriera amministrativa, gruppo *A* previsti dall'art. 2 del R. decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 704 è elevato da sei a sette.

L'attuale direttore generale, grado 4° della soppressa Direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie è incaricato dal Ministro per i lavori pubblici di particolari compiti di carattere tecnico.

Tale incarico non potrà essere protratto oltre la data in cui il detto funzionario raggiungerà il limite massimo di età previsto per il suo collocamento a riposo, dall'art. 83 comma *d*) del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405.

Art. 3.

Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione per il personale delle nuove costruzioni ferroviarie sono devolute a quello dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici

di cui all'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 e successive modificazioni. Di esso Consiglio sarà anche chiamato a far parte il più anziano degli ispettori superiori tecnici (grado 5°) del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie.

Le attribuzioni disciplinari di spettanza della Commissione di disciplina prevista dall'art. 2 del R. decreto 13 gennaio 1927-V, n. 41, vengono trasferite alla Commissione di disciplina per il personale dei ruoli dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, costituita ai sensi dell'art. 68 del citato R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 e successive modificazioni.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, *foglio* 58. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 1439.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Antonio Bizzozero, con sede in Parma, e devoluzione al suo patrimonio di varie attività.

N. 1439. R. decreto 13 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste viene approvato il nuovo statuto della Fondazione Antonio Bizzozero, dichiarandosi parte integrante del suo patrimonio i fondi residuati dalla liquidazione della cessata Commissione provinciale casearia parmense, nonchè il lascito Nestore Bissoni e le attività residue del cessato Comizio agrario di Fidenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 agosto 1940-XVIII, n. 1440.

Collocamento fuori ruolo di funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

N. 1440. R. decreto 25 agosto 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, vengono stabilite le Amministrazioni, gli Enti e gli Istituti presso cui possono essere destinati a prestare servizio, nella posizione di fuori ruolo, i funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e viene, inoltre, determinato il contingente di detto personale che a tale scopo può essere collocato fuori ruolo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1940-XVIII

REGIO DECRETO 1° settembre 1940-XVIII, n. 1441.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'aumento del numero dei canonici residenziali del Capitolo Cattedrale di Vittorio Veneto (Treviso).

N. 1441. R. decreto 1° settembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 11 febbraio 1940-XVIII, relativo all'aumento del numero dei canonici residenziali del Capitolo Cattedrale di Vittorio Veneto (Treviso) e vengono eretti i canonicati dei S.S. Sebastiano e Antonio e di S. Tiziano.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1940-XVIII

REGIO DECRETO 1° settembre 1940-XVIII, n. 1442.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto denominata « Scuola di Catechismo per i fanciulli della Parrocchia di Cappelletta di Noale », con sede in Cappelletta di Noale (Venezia).

N. 1442. R. decreto 1° settembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto denominata « Scuola di Catechismo per i fanciulli della Parrocchia di Cappelletta di Noale », con sede in Cappelletta di Noale (Venezia) e viene approvato lo statuto per il governo dell'Ente.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1940-XVIII

REGIO DECRETO 21 ottobre 1940-XVIII.

Inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, del piroscafo « Costanza ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il piroscafo *Costanza* di stazza lorda tonn. 136.70, inscritto al Compartimento marittimo di La Spezia, dell'armatrice Società anonima Pignone, con sede a Firenze, è requisito per le esigenze delle Forze armate ed è temporaneamente

inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « scorta a convogli » a decorrere dalle ore 10 del 15 giugno 1940-XVIII.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1940-XVIII
Registro n. 14 *Marina, foglio n.* 164. — VENTURI

(4073)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 ottobre 1940-XVIII.
Mobilitazione civile dell'Opera Nazionale Dopolavoro.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Decreta:

L'Opera Nazionale Dopolavoro è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1940-XVIII

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1940-XVIII
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 355.

(4110)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 19 ottobre 1940-XVIII.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Maleo (Milano).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Maleo, con sede nel comune di Maleo (Milano) alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Sulla proposta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Maleo, con sede nel comune di Maleo (Milano), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(4091)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1940-XVIII.
Disciplina della produzione e vendita delle liscivie e dei saponi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1696 che reca norme per la disciplina della produzione dei saponi;
Visti i decreti Ministeriali 25 novembre 1939-XVIII, 10 febbraio 1940-XVIII, 15 maggio 1940-XVIII, 21 giugno 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto è consentita la produzione e la vendita di liscivie e di saponi in polvere solo alla condizione che abbiano le seguenti caratteristiche:

1) *Liscivie*

a) tenore in acidi grassi fino al 5 %. E' consentita una tolleranza in resina non superiore al 20 % calcolata sul totale degli acidi grassi;

b) contenuto in carbonato di soda fino al 50 % ed in soda caustica non superiore al 2 %;

c) è consentita l'aggiunta di sostanze a potere candeggiante e di silicati terrosi, purchè non abbiano azione abrasiva nè corrosiva sui tessuti.

2) *Saponi*

a) tenore in acidi grassi del 10-12 %. E' consentita una tolleranza in resina non superiore al 20 % calcolata sul totale degli acidi grassi;

b) contenuto in carbonato di soda fino al 30 %;

c) assenza di soda caustica;

d) è consentita l'aggiunta di sostanze a potere candeggiante e di silicati terrosi, purchè non abbiano azione abrasiva nè corrosiva sui tessuti;

Art. 2.

Nella fabbricazione dei saponi in polvere di cui al n. 2 dell'articolo precedente, gli acidi grassi possono essere parzialmente sostituiti da alcoli superiori o prodotti solfonati e da altri analoghi detersivi chimici.

Art. 3.

Coloro i quali intendono produrre e mettere in vendita le liscivie e i saponi in polvere di cui al presente decreto devono chiederne la preventiva autorizzazione al Ministro per le corporazioni.

Coloro i quali alla pubblicazione del presente decreto già producono detti articoli potranno continuare la fabbricazione e la vendita purchè presentino la domanda di autoriz-

zazione entro trenta giorni dalla data della pubblicazione stessa.

La vendita delle liscivie e dei saponi in polvere non rispondenti ai requisiti di cui agli articoli precedenti, ma fabbricati anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto è consentita fino al 31 dicembre 1940-XIX.

Roma, addì 20 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(4101)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1940-XVIII.
Disciplina dell'impiego di fibre tessili artificiali in esenzione da imposta nella fabbricazione di pneumatici per i veicoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1334, che istituì un'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali e le sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 712, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 171, che accorda l'esonero dall'imposta alle fibre tessili artificiali aventi speciali caratteristiche che vengano impiegate nella fabbricazione dei pneumatici per veicoli;

Decreta:

Art. 1.

Le ditte che intendono produrre il tipo speciale di fibre tessili artificiali, da impiegarsi in esenzione dall'imposta nella fabbricazione di pneumatici per veicoli, sono tenute a presentare apposita denuncia alla Sezione dell'U.T.I.F. competente per territorio, descrivendo nella stessa il processo di lavorazione che intendono seguire.

La Sezione dell'U.T.I.F. verifica in contraddittorio del fabbricante o del suo rappresentante la fabbrica, prescrive le eventuali opere riconosciute necessarie per l'esercizio della vigilanza fiscale ed istituisce nella fabbrica stessa un servizio di vigilanza permanente a spese della ditta interessata. Dei provvedimenti adottati comunica subito, per il tramite dell'U.T.I.F. circoscrizionale, notizia alla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette con l'invio degli atti tecnici, nonchè al consorzio « Italraion » di Milano.

Art. 2.

Per essere ammesso a fruire dell'esenzione il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) Il filato semplice deve essere del tipo multibave.

Le bave che lo costituiscono debbono aver subìto all'uscita dalla filiera uno stiro prima di essere raccolte su bobina.

b) Il filato semplice e così pure il ritorto e la tortiglia non debbono essere nè candeggiati, nè tinti.

c) Alla prova di trazione: la resistenza media, per « denaro », delle bave dei prodotti di cui alla lettera *b*), dev'essere non inferiore a grammi 2,5; l'allungamento non superiore al 15 %.

d) Alla prova del torsiometro i ritorti e le tortiglie devono presentare non meno di 350 giri per metro lineare.

Dette prove saranno effettuate, in ambiente mantenuto alla temperatura di 20° e ad una umidità relativa compresa fra 62 e 68, su campioni che abbiano soggiornato nello stesso ambiente per 20 ore.

Le prove stesse, sotto il controllo del personale tecnico addetto alla vigilanza fiscale, potranno essere eseguite nel Laboratorio della fabbrica produttrice.

Saltuariamente saranno altresì prelevati campioni da spedire al Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette per le analisi di riscontro.

Art. 3.

I prodotti presentanti le caratteristiche di cui all'articolo precedente e destinati allo speciale impiego, devono essere custoditi, tanto nelle fabbriche produttrici quanto nelle fabbriche ammesse all'impiego agevolato, in apposito magazzino chiuso con lucchetto doganale, diverso dal magazzino fiduciario o controllato dalla « Italraion » esistente nella fabbrica per la custodia dei prodotti soggetti ad imposta.

Il prodotto speciale viene inviato alle fabbriche di pneumatici od agli opifici di cui al successivo art. 4 con vincolo di bolletta di cauzione.

Le cauzioni per il deposito e per il trasporto sono sempre prestate in ragione di L. 25 per quintale.

Art. 4.

Il filato semplice deve essere ritorto ed eventualmente trasformato in tortiglia nella fabbrica di produzione oppure in un opificio che lavori per conto della fabbrica di pneumatici ammessi alla agevolezza. Tale opificio è parimenti soggetto alle norme stabilite per le fabbriche di fibre tessili artificiali.

Art. 5.

Le ditte fabbricanti di pneumatici che vogliono impiegare fibre tessili artificiali in esenzione dall'imposta debbono presentare alla Sezione dell'U.T.I.F. competente per territorio, apposita denuncia come all'art. 1 e sono soggette alle prescrizioni dello stesso articolo.

La vigilanza fiscale permanente deve accertare l'impiego della speciale fibra tessile finchè sia incorporata negli pneumatici per veicoli, restando completamente libera la lavorazione della gomma e la finitura degli pneumatici.

I cascami di lavorazione delle fibre tessili artificiali, ad eccezione di quelli che già abbiano subìto la gommatura, dovranno essere restituiti in cauzione alla fabbrica di origine e dovranno parimenti restituirsi le fibre che non vengono impiegate.

Art. 6.

E' dovuta l'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti, passati in cauzione alle fabbriche di pneumatici per veicoli, che non abbiano trovato impiego nella fabbricazione di pneumatici, esclusi i cascami gommati di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Roma, addì 22 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(4102)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1940-XVIII.
Riconoscimento di notevole importanza industriale del comune di Vittorio Veneto in provincia di Treviso.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la richiesta del podestà di Vittorio Veneto, inoltrata a mezzo del prefetto di Treviso, intesa ad ottenere che quel Comune, di popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, sia riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo;

Ritenuto che l'istruttoria disposta ha dimostrato la fondatezza della richiesta, confermando sia la notevole attrez-

zatura industriale del Comune, sia l'entità del flusso immigratorio che vi si verifica e che non vi può trovare adeguato collocamento;

Su conforme avviso espresso dal Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

Il comune di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, è riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092.

Il prefetto della Provincia e il podestà del Comune sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.

Roma, addì 9 agosto 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4075)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1940-XVIII.
Costituzione del Comitato per le telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 3 della legge 29 gennaio 1940-XVIII, n. 281;

Viste le deleghe inviate dai Ministeri degli affari esteri, Interni, dal Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista, dai Ministeri dell'Africa Italiana, Guerra, Marina, Aeronautica, Comunicazioni, Cultura popolare, dal Sottosegretariato fabbricazioni guerra, dell'Ufficio del capo di S. M. generale, dalla Commissione Suprema di difesa;

Considerata la necessità di procedere alla nomina dei componenti il « Comitato per le telecomunicazioni »;

Decreta:

Sono nominati membri del « Comitato per le telecomunicazioni »:

Perassi prof. Tommaso, delegato del Ministero affari esteri;

Papone gen. brig. ing. Agostino, delegato del Ministero interni;

Pietravalle dott. ing. Paolo, delegato del Direttorio nazionale P.N.F.;

Carletti gr. uff. Auro, delegato del Ministero Africa Italiana;

Degiani gen. div. Stefano, delegato del Ministero guerra;

De Lauso gen. div. Pietro, delegato del Ministero guerra;

Matteini gen. A.N. Carlo, delegato del Ministero marina;

Vicedomini cap. vascello Federico, delegato del Ministero marina;

Ecc. Ferrari ten. gen. capo Cristoforo, delegato del Ministero aeronautica;

Cebrelli gen. brig. A. Mario, delegato del Ministero aeronautica;

Ecc. Pession prof. Giuseppe, delegato del Ministero comunicazioni;

Bleiner dott. Giuseppe, delegato del Ministero comunicazioni;

Kock dott. Ottaviano, delegato del Ministero cultura popolare;

Papone gen. brig. ing. Agostino, delegato del Ministero cultura popolare;

Faggioni ten. col. G.N. ing. Mario, delegato del Sottosegretariato fabbricazioni di guerra;

Minotti cap. freg. Gastone, delegato dell'Ufficio del capo di Stato Maggiore generale;

Trombetti ten. col. Giuseppe Aurelio, delegato della Commissione Suprema di difesa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

(4074)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1940-XVIII.
Divieto di caccia al cervo e al capriolo in provincia di Fiume.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1940-XVIII concernente il calendario venatorio per la stagione in corso;

Ritenuta l'opportunità di vietare, per ragioni di carattere contingente, la caccia al cervo ed al capriolo nel territorio della provincia di Fiume, ai sensi dell'art. 23 del sopra ricordato testo unico;

Udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Per tutta la durata dell'annata venatoria in corso è fatto divieto di cacciare, sotto qualsiasi forma, il cervo ed il capriolo in tutto il territorio della provincia di Fiume.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(4065)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avvisi di rettifica
relativi a decreti di sottoposizione a sequestro di Società

Nel decreto del Ministro per le corporazioni in data 16 agosto 1940-XVIII, pubblicato col n. 3240, a pagina 3224 della *Gazzetta Ufficiale* in data 30 agosto 1940-XVIII, in luogo di *Società anonima Leroux & Fratelli Zini*, deve leggersi: *Società in nome collettivo Renato Leroux fu Arsenio e Aldo e Guido Zini fu Ettore.*

Nel decreto Ministeriale 28 agosto 1940-XVIII relativo alla Società anonima « Adda » Officine Elettromeccaniche e Meccaniche » pubblicato a pagina 3459 della *Gazzetta Ufficiale* n. 219 in data 18 settembre 1940-XVIII, la sede della Società stessa indicata in *Milano* deve intendersi rettificata in quella di *Lodi (Viale Pavia).*

Nel decreto del Ministro per le corporazioni in data 21 agosto 1940-XVIII pubblicato col n. 3421 a pagina 3370 della *Gazzetta Ufficiale* in data 10 settembre 1940-XVIII, n. 212, in luogo di: *Società Anonima Carburatori Solex* Torino, deve leggersi: *Società Anonima Italiana Solex* Torino.

Nel decreto Ministeriale in data 21 agosto 1940-XVIII concernente la « Compagnie Française des Parfums d'Orsay » con sede a Milano, pubblicato a pagina 3371 della *Gazzetta Ufficiale* in data 10 settembre 1940-XVIII, n. 212, il nome del sequestratario *Davide* Prearo deve intendersi rettificato in *Paride* Prearo.

(4115)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 %	826934	Siervo Raffaele di Giuseppe, dom. in Lagonegro (Potenza) . . L.	350 —
Red. 3,50 %	93110	Piras Umberto fu Salvatore, dom. a S. Gavino Monreale (Cagliari) . . . . »	14 —
Id.	58979 (solo per il certif. di propr.)	Ghiglione Beniamino, Giacomo e Giuseppe di Giacomo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Prelà (Porto Maurizio) e figli nascituri dello stesso Ghiglione Giacomo, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a favore di Ghiglione Giuseppe, Giacomo ed Angelo fu Beniamino . . »	248,50
Id.	40032 (solo per il certif. di propr.)	Ghiglione Beniamino, Giacomo e Giuseppe di Giacomo, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri del medesimo Ghiglione Giacomo fu Beniamino, dom. in Prelà (Porto Maurizio), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a favore di Ghiglione Giuseppe e Giacomo fu Beniamino . . »	227,50
Cons. 3,50 %	709717 (solo per il certif. di propr.)	Truppa Maria fu Vincenzo, minore sotto la tutela di Truppa Domenico, dom. a Napoli, con usufrutto vitalizio a favore di Russo Carmela fu Marco, ved. Pezzullo Luigi, dom. a Napoli. »	140 —
Id.	95422	Ferrando Giovanni-Battista di Francesco, dom. in Rivarolo Ligure (Genova), vincolata per cauzione dovuta dal titolare quale notaio . . . . »	59,50
Id.	569625	Gallicchio Rosa fu Antonio, moglie di Difrieri Giuseppe, dom. in Calvello (Potenza). . . . . »	70 —
Rendita 5 % (1935)	41882	Paolantonio Maria di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Calitri (Avellino) . . . . »	2,185 —
Red. 3,50 %	329513 (solo per il certif. di propr.)	Dupanloup Amilcare di Alberto, dom. a Savona (Genova), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Dupanloup Alberto fu Ferruccio e Bava Amalia fu Salvatore, dom. a Savona . . . . »	437,50
Cons. 3,50 %	754024	Fondazione Giovanna Lanza con sede in Roncaglia, frazione del comune di Casale Monferrato (Alessandria) . . . . »	70 —
Id.	449872 (solo per il certif. di propr.)	Scaglione Anfiero Teresa Maria Pia di Girolamo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Palermo, con usufrutto vitalizio congiuntamente a favore di Ruffo Maria Teresa fu Giuseppe, vedova di Scaglione Achille e Scaglione Girolamo fu Achille, dom. in Palermo . . . . »	140 —
Red. 3,50 %	403038	Garibbo Vincenzo di Paolo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova . . . . »	84 —
Id.	403039	Garibbo Maria-Tirce di Paolo, minore, ecc., come sopra . . . »	84 —
Cons. 3,50 %	766467 (solo per il certif. di propr.)	De Marco Vincenzo, Enrichetta, Lucia e Pierina fu Celestino, minori sotto la patria potestà della madre Pierro Giulia fu Antonio ved. De Marco, eredi indivisi, dom. a Benevento, con usufrutto vitalizio a favore di Pierro Giulia fu Antonio vedova De Marco . . . . »	168 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 11 giugno 1940-XVIII

(2280) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 ottobre 1940-XVIII - N. 216

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,50
Argentina (Peso carta)	—	4,67
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,95
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7979
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Pesета)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,825
Id 3,50% (1902)	73,75
Id. 3,00% Lordo	51,825
Id. 5,00% (1935)	94,45
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,525
Id. Id 5,00% (1936)	95,975
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,925
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,75
Id. Id 4 % Id. 15 febbraio 1943	96,175
Id. Id 4 % Id. 15 dicembre 1943	96,075
Id. Id. 5 % Id 1944	98,825
Id. Id. 5 % Id 1949	100,60

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Maleo (Milano).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Maleo, con sede nel comune di Maleo (Milano);

Dispone:

Il geom. Pietro Vaghi di Giovanni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Maleo, avente sede nel comune di Maleo (Milano) ed i signori Martino Guarneri fu Ernesto, Fiorello Granata fu Giacomo e Giovanni Pedrazzini fu Mansueto sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(4092)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI VICENZA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto il precedente decreto n. 6007 in data 20 luglio 1940 col quale l'ostetrica Minozzi Ida fu dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del Consorzio ostetrico Campolongo-Valstagna vacante al 30 novembre 1938;

Vista la dichiarazione di rinuncia al posto da parte della stessa Minozzi in data 1° ottobre 1940-XVIII;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Gasparini Maria Clara è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del Consorzio ostetrico Campolongo-Valstagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia e nel Foglio annunzi legali della provincia di Vicenza ed affisso per otto giorni consecutivi nell'albo dei comuni di Campolongo sul Brenta e Valstagna

Vicenza, addì 14 ottobre 1940-XVIII.

Il Prefetto.

(4083)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.